



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio

Via Molo Innocenziano, 28

00042 – Anzio (Rm)

e-mail: ucanzio@mit.gov.it;

ORDINANZA N. 54/2014

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Anzio:

- VISTO** il D.M. 26 Gennaio 1960, recante “Disciplina dello sci nautico”, come modificato da D.M. 15 Luglio 1974;
- VISTA** la Legge 27 Dicembre 1977 n. 1085 di approvazione del “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare” (COLREG 72);
- VISTA** la legge 23 Dicembre 1996 n. 647, di conversione in legge e modifiche del Decreto Legge 21 Ottobre 1996 n. 535, recante “Disposizioni urgenti per il settore portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei” e succ. mod.;
- VISTA** la Legge 08 Luglio 2003 n. 172, recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTO** il D.M. 04 Aprile 2005 n. 95, “Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n. 171, “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 Luglio 2003, n.172”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146, recante il “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
- VISTE** le circolari prot. n° 82/010390 in data 16.02.2006 e n. 82/033487 in data 26.03.2003 del Comando Generale del Corpo Capitanerie di Porto – “Attività subacquea ludico-diportistica”;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 02.02.158 in data 14.4.2008 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Reparto II, Ufficio 2, concernente il numero delle persone trasportabili sulle unità da diporto utilizzate per le attività subacquee;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 02.02.70/7385 in data 25.01.2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Reparto II, Ufficio II, relativo alla Disciplina delle attività sportivo-nautiche denominate “Ray-Board”, “Snorkeling trainato”, “Seafly”, “Sub-wing” o “Surferboard”;
- VISTA** l’ordinanza compartimentale n. 22/2007 emanata in data 23.04.2007 dal Capo del Compartimento Marittimo di Roma, relativa ai limiti di navigazione rispetto alla costa che istituisce altresì una fascia di rispetto di 50 metri in adiacenza alle acque destinate alla balneazione;
- VISTA** la precedente Ordinanza n. 64/2011 del 10.06.2011 - come successivamente modificata ed integrata dall’ordinanza nr. 64/2012 del 04.06.2012 - relativa alla disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Anzio;
- VISTA** la propria ordinanza n. 130/2006 del 15 novembre 2006 che approva e rende esecutivo il “Regolamento del porto di Anzio”;
- VISTA** la propria ordinanza n. 52/2014 in data 29 Maggio 2014 “*Ordinanza di sicurezza balneare – 2014*”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 35/2011 in data 18.04.2011, relativa alla disciplina delle operazioni di ammaraggio, prelievo acqua di mare e decollo aeromobili (sia ad ala fissa che ala rotante) impiegati nella lotta antincendio;
- RITENUTO** opportuno, alla luce delle nuove norme concernenti la nautica da diporto, uniformare la disciplina relativa all’uso delle tavole con aquilone (kitesurf), a vela (windsurf) e per il surf da onda (surfing), alla pratica dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale, alla navigazione da diporto con acquascooter/moto d’acqua e propulsori subacquei, alla disciplina della locazione e noleggio di natanti da diporto, delle scuole di vela e delle scuole di tavola a vela, alla disciplina delle attività sportive di traino Banana Boat e piccoli gommoni, attività sportiva denominata SUP (Stand Up Puddle), attività sportivo-nautica

denominata "Ray-Board, Snorkeling trainato, Seafly, Sub-wing o Surferboard", attività sportiva denominata "Flyboard", attività sportiva denominata "Jetski";
RITENUTO necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
VISTI gli artt. 17, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 – Premessa

È approvato e reso esecutivo il "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Anzio", allegato e parte integrante della presente Ordinanza, disciplinante le sottoelencate attività lungo il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Anzio:

CAPO I	Norme generali sulla navigazione da diporto;
CAPO II	Tavole a vela/aquilone denominate "kitesurf";
CAPO III	Moto d'acqua, "acquascooter" e natanti similari;
CAPO IV	Traino di banana boat (o similari) e di piccoli gommoni;
CAPO V	Sci nautico e paracadutismo ascensionale;
CAPO VI	Propulsori acquatici ad elica ad assetto variabile, predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, Ray-Board, Snorkeling trainato, Seafly, Sub-wing o Surferboard", denominati "acquascooter subacquei";
CAPO VII	Locazione e noleggio natanti da diporto utilizzabili per finalità ricreative e turistico locali;
CAPO IX	Tavole a vela "windsurf", "surf da onda", "SUP" (Stand Up Paddle);
CAPO X	Scuole di vela – scuole di tavola a vela;
CAPO XI	Attività sportive denominate "Flyboard" (e similari);
CAPO XII	Attività subacquee.

Articolo 2 - Entrata in vigore - Abrogazione norme precedenti

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed abroga la n. 64/2011 del 10.06.2011 come successivamente modificata ed integrata dall'ordinanza nr. 64/2012 del 04.06.2012 nonché ogni altra disposizione in contrasto il regolamento allegata alla presente Ordinanza.

Articolo 3 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza,

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172";
- b) negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie non si ravvisi il sussistere dei reati diversamente perseguibili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/anzio/.

Anzio, 29 Maggio 2014

Firmato in originale

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V. (CP) Luigi VINCENTI

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio in data 29.5.2014